

**REGOLAMENTO (CE) N. 200/95 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1995**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine e che deroga al termine di presentazione delle offerte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (**), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3247/94 (**), ha definito, in particolare, i requisiti di cui devono essere in possesso i prodotti acquistati dall'intervento in modo da garantirne la qualità; che occorre prevedere il rispetto del disposto dell'articolo 4 della decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (***), modificata dalla decisione 94/794/CE (****);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 ha definito altresì le modalità relative alla procedura di gara; che le disposizioni ivi figuranti all'articolo 10 fissano il termine di presentazione delle offerte il secondo e il quarto martedì di ogni mese;

considerando che per motivi pratici, è indicato modificare tali scadenze tenendo conto del calendario dei giorni festivi dei mesi di aprile e di maggio del 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

« g) conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 94/474/CE della Commissione (*).

(*) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.»

2) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al disposto della prima frase del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio 1995 il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) dei seguenti giorni:

- in aprile, il terzo martedì,
- in maggio, il primo, il terzo e il quinto martedì. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla prima gara del mese di febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(**) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(***) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

(****) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 72.

(*) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.

(*) GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 60.